



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 07969

Guida in stato di ebbrezza - Aggravante dell'aver provocato un incidente stradale - Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - Applicabilità - Divieto - Condizioni - Apporto causale determinante - Necessità - Semplice coinvolgimento dell'agente nel sinistro stradale - Sufficienza - Esclusione.

In tema di guida in stato di ebbrezza, il solo fatto che l'agente sia rimasto coinvolto in un incidente stradale non può, di per sé solo, rendere configurabile l'aggravante di cui al comma 2 bis dell'art. 186 c.d.s. ed il correlativo divieto di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal comma 9 bis dello stesso art. 186, occorrendo invece che sia stato lo stesso agente a "provocare", con la propria condotta di guida, quell'incidente. **(Cass. Pen., Sez. IV, n. 07969 del 19.02.2014) - [RIV-1404P296] (Art. 186 cs.)**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza resa in data 19 novembre 2012, la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza appellata, riconosceva F. J. colpevole del reato p. e p. dall'art. 186, commi 1 e 2, lett. c), c.d.s. (tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l), assolvendolo invece dalla concorrente imputazione di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, e per l'effetto, esclusa la concessione delle attenuanti generiche, «considerata la gravità del fatto e la condizione di pluri-pregiudicato», determinava la pena in mesi sei di arresto ed euro 4.500 di ammenda. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, per mezzo del proprio difensore, sulla base di quattro motivi.

1.1, Con il primo denuncia violazione di legge, penale e processuale, nonché vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, c.p.p.), in relazione alla ritenuta sussistenza della prova della penale responsabilità. Rileva al riguardo che con il primo motivo d'appello egli aveva dedotto che l'accertamento era successivo al momento della guida e non si era tenuto conto della curva alcolemica, anche ai fini dell'individuazione di quella tra le tre fasce distinte nel comma 2 dell'art. 186 c.d.s. cui far riferimento, ed inoltre che l'accertamento medesimo era avvenuto in modo irruale, senza le garanzie di legge e senza l'autorizzazione dell'interessato al prelievo di sostanze biologiche sue proprie. Lamenta che su tali censure la motivazione della sentenza impugnata risulta carente, illogica e contraddittoria «in quanto non affronta in modo adeguato e sufficiente le articolate problematiche sottoposte alla sua valutazione, limitandosi, sostanzialmente - sia in fatto, sia in diritto - a richiamare le osservazioni svolte dal giudice di prime cure».

1.2. Con il secondo denuncia ancora violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, c.p.p.) in relazione alla quantificazione della pena, asseritamente operata con erronea applicazione dei criteri di cui agli art. 133 c.p. e 186, comma 2, lett. c), c.d.s.

Lamenta al riguardo che «pur in presenza di un fatto di minima entità e in considerazione delle condizioni tutte personali, familiari e sociali del ricorrente, non è stata applicata una pena



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

contenuta nel minimo edittale e di legge, nè sono state concesse le attenuanti generiche». Saggiunge che «sulla quantificazione della pena, nonostante il gravame specifico contenuto nei motivi d'appello, la corte territoriale sostanzialmente nulla dice, se non la generica affermazione che la pena appare congrua».

1.3. Con il terzo motivo deduce ancora violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità. Rileva al riguardo che la Corte d'appello avrebbe dovuto procedere d'ufficio all'applicazione di tale più favorevole trattamento sanzionatorio e che, non avendolo fatto, senza alcuna motivazione, è incorsa nel vizio dedotto.

1.4. Con il quarto motivo, deduce infine violazione di legge e vizio di motivazione anche in relazione alla mancata conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. È infondato il primo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata (v. pagina 4) in modo congruo e non manifestamente illogico dà conto dei motivi che, in punto di fatto e di diritto, giustificano la valutazione di piena utilizzabilità e attendibilità degli accertamenti operati [tali in particolare e in sintesi i rilievi per cui: a) il prelievo del sangue risulta eseguito in applicazione di un protocollo medico di intervento in regime di pronto soccorso, senza che peraltro risulti l'opposizione del paziente, ricoverato anche per le conseguenze dell'incidente stradale poco prima subito, allo scopo non solo di valutare l'alcolemia ma anche per la individuazione della più corretta terapia; b) l'elevatissimo tasso alcolemico rilevato (1,98 g/l) e il coinvolgimento in un incidente stradale escludono l'utilità di ogni ulteriore indagine circa le concrete condizioni di lucidità del F. e circa la sua capacità di attendere alla guida di un'autovettura al momento del sinistro].

Tale motivazione appare anche pienamente conforme al diritto, palesandosi al contrario del tutto generiche e comunque destituite di fondamento le censure al riguardo svolte dal ricorrente.

Ed invero, incontroverso essendo in fatto che il ricorrente sia stato coinvolto in un incidente stradale, in punto di diritto, quanto alla regolarità e utilizzabilità dell'accertamento operato nelle condizioni descritte, giova sommariamente rammentare, in conformità a costante indirizzo, che «i risultati del prelievo ematico effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso» [v. ex multis sez. IV, n. 25991 del 5 marzo 2013, Moccia, non mass.; sez. IV, n. 26108 del 16 maggio 2012, Pesaresi, Rv. 253596; sez. IV, n. 6755 del 6 novembre 2012 (dep. 11 febbraio 2013), Guardabascio, Rv. 254931; sez. IV, n. 4118 del 9 dicembre 2008 (dep. 28 gennaio 2009), Ahmetovic, Rv. 242834].

Non può sostenersi, pertanto, che il difetto di consenso al prelievo del campione ematico - contrariamente all'espreso dissenso, a seguito del quale si configurano, tuttavia, distinte ipotesi di reato - costituisca causa di inutilizzabilità dell'accertamento compiuto, posto che la disposizione di cui all'art. 186 comma 5 c.d.s., prevede che l'accertamento del tasso alcolemico per i conducenti



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche venga effettuato su richiesta della Polizia Stradale dalle stesse strutture sanitarie, in tal modo sancendo l'utilizzabilità dell'esito dell'esame medesimo indipendentemente dal consenso eventualmente prestatato all'accertamento, trattandosi di acquisizione prevista ex lege (v. sul punto, tra le altre, sez. IV, n. 15708 del 18 dicembre 2012 dep. 4 aprile 2013, Gigli, non mass., cui si rimanda anche per una compiuta disamina delle varie ipotesi prospettabili).

3. E' infondato anche il secondo motivo di ricorso.

In tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (sez. VI, n. 36382 del 4 luglio 2003, Dell'Anna, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" v. sez. VI, n. 9120 del 2 luglio 1998, Urrata, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (sez. III, n. 26908 del 22 aprile 2004, Ronzoni, Rv. 229298).

Inoltre, la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (sez. II, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone, Rv. 249163).

Parimenti, con specifico riferimento alla dosimetria della pena, trovasi condivisibilmente precisato che «la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale» (sez. IV, n. 41702 del 20 settembre 2004, Nuciforo, Rv. 230278).

In relazione alle esposte coordinate di riferimento, è da escludersi che, nel caso in esame, la quantificazione della pena ovvero il diniego delle attenuanti generiche siano frutto di arbitrio o di illogico ragionamento o che comunque si espongano a censura di vizio di motivazione, avendo il giudice a quo sia pure sinteticamente ma specificamente motivato sul punto facendo in particolare riferimento alla gravità del fatto e alla condizione di pluripregiudicato dell'imputato (pag. 5 sent.).

4. È invece fondato il terzo motivo di ricorso.

L'applicazione del beneficio introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a) legge 29 luglio 2010 n. 120 (sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità) è stata infatti negata dalla corte territoriale sulla base del solo rilievo secondo cui ad esso nella specie osta il divieto di cui all'art. 186, comma 9 bis, c.d.s., per essere l'imputato rimasto coinvolto in un incidente mentre era alla guida nell'accertato stato di ebbrezza alcolica. Nel ravvisare tale condizione ostativa, la corte d'appello ha espressamente ritenuto irrilevante «che non risulti dimostrato che sia stato



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

l'imputato a provocarlo con la sua condotta di guida e che l'aggravante di cui al comma 2 bis dell'art. 186 c.d.s. sia stata esclusa, quoad poenam, dal primo giudice».

Orbene tale motivazione non appare rispettosa del dettato normativo, quale ricavabile dal combinato disposto dei commi 2 bis e 9 bis del citato art. 186.

Alla stregua di un'interpretazione letterale della prima norma appare evidente, infatti, che il mero coinvolgimento in un incidente, da parte di un soggetto che trovasi alla guida in stato di ebbrezza, da solo non integra l'aggravante ivi prevista. La norma pretende che il soggetto abbia «provocato» un incidente e, quindi, che sia accertato un coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro. Assimilare il coinvolgimento in un incidente con la condotta di chi provoca il sinistro, costituirebbe un'inammissibile ipotesi di analogia in malam partem (v. in tal senso sez. IV, n. 37743 del 28 maggio 2013, Callegaro, non mass.).

A sua volta il comma 9 bis, con l'inciso iniziale «al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del presente articolo», fa chiaramente coincidere la condizione pregiudizialmente ostativa all'applicabilità del beneficio della misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilità con l'ipotesi nella sua interezza prevista dal richiamato comma 2 bis, dovendosi pertanto escludere una diversa interpretazione dell'inciso che induca ad attribuire rilevanza ostativa del beneficio in parola anche alla sola circostanza, meno grave e meno significativa sul piano del giudizio di disvalore del fatto, del mero coinvolgimento dell'imputato in un sinistro, indipendentemente dall'efficacia causale che rispetto ad esso la sua condotta abbia oggettivamente avuto.

La motivazione sul punto, pertanto, in quanto come detto esclusivamente ed espressamente basata su una diversa interpretazione del dato normativo, si appalesa giuridicamente erranea.

4.1 Giova sul punto peraltro rammentare che l'applicazione dell'invocato beneficio non trova ostacolo nella data del commesso reato, anteriore all'entrata in vigore della citata novella (legge n. 210 del 2010).

Ed invero, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, non vi è dubbio che l'applicazione del lavoro di pubblica utilità - anche per gli ulteriori effetti che derivano dall'esito positivo del suo svolgimento - si risolve in una disposizione di favore per il reo, che, in quanto tale, ben può quindi trovare applicazione, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, c.p., anche in relazione a fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, laddove non definiti con sentenza irrevocabile (così. sez. IV, n. 11198 del 17 gennaio 2012, Ghibauda, Rv. 252170; sez. IV, n. 5509 del 12 dicembre 2012-4 febbraio 2013, Crotta, Rv. 254666), alla condizione tuttavia - che nella specie ricorre - che il trattamento sanzionatorio nella sua interezza risulti conforme alla nuova normativa.

L'apprezzamento del carattere più favorevole di una disciplina normativa deve infatti essere formulato - in virtù dei principi generali già enunciati e costantemente ribaditi al riguardo nella giurisprudenza di legittimità considerando la stessa nel suo complesso: una volta individuata la disposizione globalmente ritenuta più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, non potendo combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicare una *tertia lex* di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità (v. ex plurimis, sez. IV, n. 41702 del 20 settembre 2004, Nuciforo, cit.). Di tal che, e per quel che qui interessa, il giudice, laddove ritenga di accedere alla richiesta di



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

applicazione del lavoro di pubblica utilità ritenendo in concreto più favorevole la legge n. 120 del 2010 che tale sanzione sostitutiva ha introdotto, deve avere riguardo, per i limiti edittali della pena da sostituire, alla qualificazione del fatto commesso dall'imputato ed alla relativa forbice sanzionatoria stabilita con detta legge.

Orbene, nel caso di specie la pena in concreto inflitta al prevenuto (come detto, mesi sei di arresto ed euro 4.500,00 di ammenda), si colloca pienamente all'interno della nuova pena edittale stabilita dalla citata novella, con la conseguenza che, come detto, non sussistono ostacoli, neppure sotto tale profilo, all'applicazione dell'invocato beneficio.

5. Va infine disatteso il quarto e ultimo motivo di ricorso.

L'art. 58, primo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che il giudice «nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 183 c.p. può sostituire la pena detentiva...»: questa prima norma indica quindi che il giudice, sia pure nei limiti di cui all'art. 133 c.p., ha ampia discrezionalità (che dev'essere però motivata: art. 58, terzo comma, legge cit.) nel concedere o meno la sostituzione della pena detentiva.

Nella specie, la corte territoriale risulta aver fatto buon governo di tale potere discrezionale, motivando la decisione negativa sul punto «in ragione dei plurimi e gravi precedenti penali» risultanti a carico dell'imputato.

Orbene, alla stregua di tale motivazione, di per sé non fatta segno di alcuna specifica censura idonea a far emergere taluno dei vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p., la valutazione negativa espressa dalla Corte deve ritenersi incensurabile ai sensi del combinato disposto dell'art. 58 della legge n. 689 del 1981 e art. 133 c.p. ed esattamente ai sensi dell'art. 133, comma 1, n. 1 (modalità dell'azione) e art. 133 c.p., comma 2, n. 2 (precedenti penali).

Giova peraltro incidentalmente osservare che la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi della richiamata disposizione è da ritenersi comunque incompatibile con la contestuale ulteriore richiesta di applicazione della misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, per la quale, con l'accoglimento del precedente motivo di ricorso, come detto, occorre disporre il rinvio alla corte territoriale per un nuovo esame.

I due regimi sanzionatori sostitutivi non possono, infatti, essere applicati cumulativamente, avendo essi una totale autonomia quanto ai presupposti di applicazione, le modalità esecutive e le conseguenze in caso di violazione (cfr. artt. 53, 59, 71 e 102 legge n. 689 del 1981, e art. 186, comma 9 bis, c.d.s.), di tal che gli stessi non possono che trovare applicazione individualmente e senza che i benefici connessi alla sostituzione si sommino (in tal senso, v. sez. IV, n. 37967 del 17 maggio 2012, Nieddu, rv. 254361).

Diversamente operando, si applicherebbe un trattamento sanzionatorio ibrido, in violazione del principio di legalità delle pene (cfr. sez. V, n. 13807 del 21 febbraio 2007, Rv. 236529).

Di tanto del resto sembra consapevole lo stesso ricorrente che, nell'atto d'appello, aveva avanzato detta richiesta solo in subordine al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità.

6. La sentenza va pertanto annullata limitatamente al rigetto della richiesta di sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, c.d.s., con il conseguente rinvio per un nuovo esame sul punto alla vicina Corte d'Appello di Perugia, essendo



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

quella di Ancona ufficio monosezionale (Art. 623, comma 1, lett. C, c.p.p.) (*Omissis*) (**Cass. Pen., Sez. IV, n. 07969 del 19.02.2014**) - [RIV-1404P296] (**Art. 186 cs.**)